

Repubblica di Lumenaria

Legge n. 1 del 6 Marzo 2021 - Legge elettorale (modifica alla legge n.5 del 24 Dicembre 2020)

Articolo 1

Per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione Presidente del Consiglio dei Ministri ogni cittadino avente diritto può esprimere il suo voto, libero, segreto e diretto assegnandolo ad un candidato.

Articolo 2

I cittadini inseriti in liste elettorali, anche singolarmente composte, sono eleggibili come senatori della Repubblica, se non diversamente disposto dalla legge.

La presentazione delle liste deve avvenire entro il giorno antecedente alle elezioni, secondo le disposizioni indicate dall'autorità competente.

Analogo procedimento è valido per l'elezione del Presidente del Consiglio.

Articolo 3

Prima di ogni elezione, l'autorità competente deve comunicare l'inizio delle procedure di voto tre giorni prima dello scadere del mandato dell'istituzione che sta andando a rinnovo.

Nel caso di dimissioni anticipate, la comunicazione è data entro ventiquattro ore.

Ogni elezione ha durata di ventiquattro ore.

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica si procede ai sensi dell'art. 6.

Articolo 4

Per l'attribuzione dei seggi ad ogni lista, si procede a:

- a) calcolo del quoziente elettorale, ovvero il rapporto fra numero di voti pervenuti e numero di seggi;
- b) rapporto fra il numero di voti ottenuti dalla lista e il quoziente elettorale, ottenendo il numero di seggi assegnati alla lista.

Articolo 5

Se una lista riceve più seggi rispetto ai suoi componenti, entro il limite di ventiquattro ore può indicare tanti candidati quanti siano i seggi da ricoprire.

In caso di parità di preferenze fra candidati della stessa lista, il capolista designa l'elezione dell'uno o dell'altro candidato.

Nel caso in cui i seggi non siano coperti, si segue la procedura semplificata di cui all'art. 6.

Qualora il quoziente elettorale sia inferiore ad uno, ovvero i voti pervenuti siano inferiori al numero di seggi, le elezioni sono dichiarate non valide e devono essere ripetute entro tre giorni dal termine delle precedenti nulle.

Una lista candidata può essere esclusa dalle elezioni se condannata, per reati connessi alle elezioni, entro la fine delle procedure di voto.

Articolo 6

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, al fine di ricoprire i seggi di senatori dimissionari o per altri motivi decaduti, è disposta una procedura semplificata.

Entro due giorni dalla vacanza del seggio in Senato, l'autorità competente comunica l'inizio delle procedure elettorali, ed entro il giorno successivo alla comunicazione i cittadini che intenderanno candidarsi dovranno comunicare la propria lista elettorale.

Le successive procedure seguono i dettami degli artt. 4 e s.s. del seguente testo.